

CAPO VII

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

- 13.** 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267, comma 1,¹ del c.p.p., l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del c.p.p.² Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo ad un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del c.p., l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.³
2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,¹ la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
- 3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, nonché al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale.⁴

¹ Parole ins. dall'art. 1, L. 31 mar. 2025, n. 47.

² Periodo ins. dall'art. 23, L. 1 mar. 2001, n. 63.

³ Periodo aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 8 giu. 1992, n. 306, conv. in L. 7 ago. 1992, n. 356.

⁴ Comma ins. dall'art. 19, L. 28 giu. 2024, n. 90, e così modif. dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.